



REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/DIDATTICA A DISTANZA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO** il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 111 del 27/08/2020;
- VISTA** l'O.M. 134 del 9/10/2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi del D.L. n.22/2020;
- VISTO il DPCM del 3/11/2020;**
- CONSIDERATE** le Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dall'USR Lombardia;

CONSIDERATO l'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 002519/U IV 1 del 22/10/2020, ove si ribadisce la necessità di prevedere e predisporre forme integrative di erogazione della didattica tradizionale in presenza;

CONSIDERATE le esigenze del *Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022* alla luce dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione Scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente *Regolamento* di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente *Regolamento* individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Vimercate (MB).

2. Il *Regolamento* è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente *Regolamento* ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione del presente *Regolamento* nel sito *web* istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, chiarisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione con l'obbligo di attivare la didattica a distanza attraverso l'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza,

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi-classe.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI può rappresentare uno strumento utile per

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi ed il recupero degli apprendimenti;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- la rispondenza ad esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

5. La DDI si pone come utile strumento di lavoro per la tutela del diritto allo studio degli studenti immunodepressi od affetti da gravi patologie, che risultino impossibilitati a seguire l'ordinaria attività didattica in presenza a causa di un rischio particolarmente elevato di contagio. "Tale specifica condizione deve essere necessariamente comprovata da apposita certificazione, elaborata secondo la procedura descritta all'articolo 2" dell'O.M. 134 del 9/10/2020.

6. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base del genere di interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;
- attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali
 - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un *project work*.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo tradizionale dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi, *attraverso l'impiego di risorse digitali*.

7. Le unità di apprendimento *online* possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati in relazione alla manifestazione di Bisogni Educativi Speciali.

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle *Indicazioni Nazionali* per i diversi percorsi di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'Istituto.

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato ed in collaborazione con gli interventi del personale educativo assegnato alla classe.

11. L'Animatore Digitale e i docenti del *Team* di innovazione digitale collaborano alla realizzazione della DDI, fornendo supporto ai colleghi e pianificando iniziative di formazione e sperimentazione relativamente all'impiego delle nuove tecnologie.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il Registro elettronico AXIOS
- Google Suite/Meet

Ai docenti che abbiano esperienza pluriennale nell'impiego di ulteriori piattaforme, quali *Webex* o *Edmodo*, è consentito di integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con le medesime, sulla base delle proprie esperienze e delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni.

Art. 4 – Scuola dell'Infanzia

1. Nel caso in cui uno o più alunni siano assenti dalle lezioni perché in quarantena o sorveglianza sanitaria, non si prevede di norma l'attuazione dei LEAD a distanza,

in quanto la modalità prettamente dinamica ed esperienziale della conduzione delle attività didattiche non si presta alla realizzazione di collegamenti statici a distanza con il gruppo di sezione. Eventuali iniziative potranno essere previste dai docenti di sezione in accordo con le famiglie dei singoli alunni.

2. Ove sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessino per intero uno o più gruppi di sezione, quali ad esempio eventuali periodi di quarantena, sarà prevista la programmazione di almeno un momento settimanale di collegamento *online* a distanza finalizzato al mantenimento del contatto tra alunni, personale docente e genitori.
3. In caso di nuovo lockdown con sospensione delle lezioni, sarà invece attivata la modalità didattica a distanza prevedendo due collegamenti online con il gruppo di sezione. Le docenti potranno inoltre mantenere i contatti attraverso videochiamate, concordandone la frequenza con i rappresentanti di classe a seguito di una valutazione della proficuità e fattibilità delle medesime.

Art. 5 – Scuola Primaria

1. Nel caso in cui uno o più alunni siano assenti dalle lezioni perché in quarantena o sorveglianza sanitaria, verranno assegnati compiti attraverso il Registro Elettronico e la compresenza di uno dei docenti del *team* utilizzata per la lezione *online* diretta all'alunno assente. La modalità in buona parte dinamica della conduzione delle attività didattiche non si presta infatti alla realizzazione di collegamenti statici a distanza con il gruppo-classe.
2. Nel caso fosse una intera classe di Scuola Primaria in quarantena, dovrà essere strutturato dal coordinatore di classe un orario pari a 2 ore giornaliere per le classi prime e di 3 ore giornaliere per le classi dalla seconda alla quinta (ogni alunno effettuerà pertanto almeno 10 ore di DaD per la classe prima ed almeno 15 ore nelle restanti classi). da collocare preferibilmente nella fascia oraria 14-18, o comunque in orari compatibili con la disponibilità di alunni e famiglie. Si avrà cura di includere, pur se con riduzione oraria, tutte le discipline fondanti del curriculum scolastico. I docenti potranno erogare il servizio a distanza anche suddividendo la classe in gruppi, pur mantenendo il monte-ore totale settimanale previsto per ciascun alunno.

La riduzione del monte-ore giornaliero è legata a:

- motivazioni di carattere didattico, legate ai processi di apprendimento degli alunni, ai tempi di attenzione e concentrazione, nonché alla riduzione del fattore operatività - la didattica a distanza non può di fatto intesa come una mera trasposizione *online* della didattica in presenza;
- la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere dinanzi al *pc*, la salute ed il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.

Art. 6 – Scuola Secondaria

1. Nel caso in cui uno o più alunni siano assenti dalle lezioni perché in quarantena o sorveglianza sanitaria, verranno assegnati compiti attraverso il Registro Elettronico. Nel caso le condizioni di salute dell'alunno ne consentano la

partecipazione alla DDI, il coordinatore di classe si attiverà inoltre per prevedere almeno uno/due collegamenti sincroni giornalieri a distanza con la classe, avendo cura di organizzare un calendario che preveda l'inclusione di più discipline. Il docente avrà cura di non inquadrare i volti degli alunni durante l'utilizzo della videocamera in classe.

2. Nel caso fosse un'intera classe di Scuola Secondaria in quarantena, dovrà essere strutturato da parte del coordinatore di classe un orario di 20 ore settimanali suddividendo le ore tra le discipline in modo equo, proponendo 4 unità orarie di lezione al giorno nel rispetto dell'orario settimanale della classe. Potranno pertanto crearsi ore di buco per gli alunni. Non risulterebbe infatti possibile strutturare un orario diverso nel caso in cui le restanti classi fossero in regime di didattica in presenza, poiché eventuali modifiche di orario creerebbero interferenze con gli schemi orari delle restanti classi.

Le lezioni *online* saranno effettuate al mattino.

Si riporta qui di seguito il monte-ore settimanale previsto per le varie discipline:

| DISCIPLINA | ORE SETTIMANALI |
|------------|-----------------|
| Italiano | 5 |
| Matematica | 4 |
| Scienze | 1 |
| Inglese | 2 |
| Spagnolo | 1 |
| Storia | 1 |
| Geografia | 1 |
| Arte | 1 |
| Musica | 1 |
| Tecnologia | 1 |
| Ed. fisica | 1 |
| Religione | 1 |
| TOTALE | 20 |

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il coordinatore insieme al docente di sostegno e all'educatore concorderanno i tempi di partecipazione alla DDI.

3. Nel caso in cui l'intero plesso/Istituto fosse in regime di DAD, le classi fruiranno di 6 unità giornaliere consecutive di 45 minuti, con un intervallo di 15 minuti, secondo l'orario al momento in atto nei plessi con la seguente scansione oraria:

- 1° spazio 8,30-9.15
- 2° spazio 9.15 - 10.00
- 3° spazio 10.00 - 10.45
- Intervallo 10.45-11.00
- 4° spazio 11.00 - 11.45

- 5° spazio 11.45 – 12.30
 - 6° spazio 12.30 -13.15
4. Nel caso in cui l'orario delle classi a distanza dovesse invece armonizzarsi con quello delle classi in presenza (cfr. DPCM del 3/11/2020), gli intervalli saranno distribuiti all'inizio e/o al termine delle unità orarie senza alterare lo schema orario complessivo della giornata.

La riduzione del monte-ore giornaliero è legata a:

- motivazioni di carattere didattico, legate ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, ai tempi di attenzione e concentrazione, nonché alla riduzione del fattore operatività - la didattica a distanza non può di fatto intesa come una mera trasposizione *online* della didattica in presenza;
 - la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere dinanzi al *pc*, la salute ed il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.
5. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e *online/offline*, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.
6. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il coordinatore insieme al docente di sostegno e all'educatore concorderanno i tempi di partecipazione alla DAD . Ciascun alunno con disabilità sarà oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti. L'insegnante curricolare e quello di sostegno svolgeranno, quanto più possibile, la didattica in maniera congiunta, includendo pienamente l'alunno con disabilità nell'attività di classe, prevedendo lezioni integrative individuali, ipotizzando una riduzione oraria con possibilità anche di collegamenti pomeridiani La riduzione oraria sarà possibile solo per l'alunno, mentre il docente di sostegno sarà a disposizione della classe nelle ore di cattedre restanti.

Art. 7 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L'insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica e le stesse modalità di verifica.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche griglie di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 8 – Firma e registrazione delle Assenze alle lezioni in DDI

Durante le lezioni *on-line* previste per la classe in DDI il docente firma l'ora di lezione selezionando la spunta DDI e spunta per ciascun alunno che si collega a distanza il simbolo corrispondente. Gli alunni che non si collegano vengono segnati assenti e il genitore è tenuto a giustificare l'assenza dal Registro Elettronico.

Art. 9 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. *Google Meet* e, più in generale, le piattaforme in uso per la didattica possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti *log* di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali nel Registro elettronico e su Google Suite/Meet sono degli *account* di lavoro o di studio - pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che prescindano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale con la Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della *privacy* e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti inappropriati o lesivi della dignità personale o della *privacy*, ai sensi del *D.Lgs.196/2003* e del *GDPR/2018*.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente *Regolamento* da parte degli alunni può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 10 – Aspetti riguardanti la *privacy*

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono individuati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli esercenti la potestà genitoriale:

- a) prendono visione dell'Informativa sulla *privacy* dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del *Regolamento UE 2016/679* (GDPR);
- b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della *Google Suite for Education*, comprendente anche l'accettazione della *Netiquette*, ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) sottoscrivono il *Patto Educativo di Corresponsabilità* che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, unitamente impegni riguardanti la DDI.